

(1-00472) (27 settembre 2011)

CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA -  
Premesso che:

l'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come già previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 627), stabilisce: «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4»;

con l'articolo 306, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010 viene previsto il diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio, pur rimanendo in affitto, per quanti non siano in grado di acquistarlo, qualora messo in vendita, sancendo «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;

considerato che:

in attuazione dell'articolo 2, commi 627 e seguenti, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, è stato emanato il decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, recante "Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare";

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 6, comma 21-quater, prevede: «Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa»;

con decreto ministeriale del 16 marzo 2011 è stato emanato il regolamento relativo ai canoni di mercato di cui agli art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010,

considerato che:

le modalità di calcolo del nuovo canone, introdotte nell'ultimo decreto del Ministro della difesa citato, poiché basate sui mesi precedenti di occupazione da parte dell'utente «senza concessione», rischiano di gravare sul reddito familiare per 27.000, 36.000 o 54.000 euro per 15 anni d'uso dell'abitazione, o persino per 72.000 euro per 20 anni di utilizzo;

dall'analisi effettuata su quanto contenuto nel regolamento n. 112 del 18 maggio 2010, emergono delle mancanze nella tutela dei conduttori degli alloggi, soprattutto per quanto concerne i nuclei familiari rientranti nelle fasce di tutela stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 306, comma 3, dove è previsto il diritto alla continuità della conduzione dell'alloggio per coloro i quali non sono in grado di provvedere all'acquisto dello stesso nel caso in cui l'amministrazione della difesa decida la vendita. "La permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat", nonché le norme concernenti l'usufrutto, non sembrano essere state rispettate;

il sistema degli sconti, previsto nella legge n. 244 del 2007, viene annullato dai meccanismi reddituali previsti nello stesso regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, art. 7, comma 4, lettere a) e b);

i coefficienti di calcolo dei canoni vengono applicati in maniera meno conveniente a causa degli aumenti di reddito introdotti nel regolamento di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2011 sui

canoni di mercato, art. 2, comma 3;

sempre allo stesso art. 2, comma 6, del medesimo decreto ministeriale, viene stabilito che per l'aggiornamento annuale dei canoni venga applicata al 100 per cento, per intero, quindi, la misura dell'aggiornamento annuale Istat, anziché quello unanimemente applicato per ogni canone, anche privato, del 75 per cento,

impegna il Governo:

ad eliminare le iniquità introdotte dai regolamenti sopracitati in tema di concessioni di usufrutto, canoni di mercato, attraverso l'abrogazione dei parametri di cui all'articolo 2, del comma 3, lettera b), del decreto ministeriale del 16 marzo 2011;

a procedere, in considerazione della particolare situazione congiunturale in Italia, ad un'attenta valutazione dei singoli casi al fine di evitare che soggetti, che hanno avuto, o hanno ancora, rapporti con l'amministrazione della Difesa, si vedano irrimediabilmente sfrattati perché impossibilitati a far fronte ai nuovi canoni locatizi individuati con riferimento ai valori di mercato, piuttosto che proporzionalmente al reddito prodotto;

ad abrogare le disposizioni dell'articolo 7, comma 11, del decreto ministeriale n. 112 del 2010 di fatto in contrasto con le vigenti norme in materia di diritto di opzione nell'acquisto di alloggi pubblici oggetto di dismissione;

ad assicurare che le variazioni di canone abbiano efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone determinato e non efficacia quindi retroattiva;

a pubblicare l'elenco degli alloggi alienabili;

ad adottare ogni altra possibile iniziativa di sostegno agli utenti degli alloggi del Ministero della difesa e a recepire le richieste delle associazioni rappresentative degli utenti degli alloggi stessi, in relazione alle quali il Governo si è espresso in maniera positiva solo verbalmente.